

Bruxelles, 16 gennaio 2018 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2016/0105 (COD)

14091/1/17 **REV 1 ADD 1 REV 2**

CODEC 1761 FRONT 459 VISA 418 COMIX 744

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (prima lettura)
	- Adozione dell'atto legislativo
	= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

Il regolamento che istituisce il sistema ingressi/uscite è coerente con il sistema di transito per Kaliningrad di cui al regolamento (CE) n. 693/2003¹, nella sua forma attuale.

Qualora il sistema di transito per Kaliningrad venga modificato in futuro, la Commissione garantirà la coerenza legislativa fra questi atti giuridici.

14091/1/17 REV 1 ADD 1 REV 2 DRI IT

1

¹ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria apprezza gli intensi sforzi profusi dalla presidenza estone per raggiungere un ampio consenso tra gli Stati membri su questa importante questione.

Tuttavia, le autorità di contrasto non dispongono tuttora di un'autorizzazione di accesso ai dati sufficiente a identificare i cittadini di paesi terzi che hanno commesso un reato, né altri gruppi di persone. Si auspica che si possa trovare una soluzione a tale problema mediante l'interoperabilità.

Nell'ottica di una cooperazione efficace tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo, sarebbe inoltre stato preferibile che dette autorità avessero accesso al sistema di ingressi e uscite. È di fondamentale importanza che possano essere utilizzati in modo efficace strumenti quali l'EES, il cui sviluppo ha richiesto molto tempo e notevoli risorse finanziarie e umane. L'accesso all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo per identificare con precisione i cittadini di paesi terzi, nonché per accelerare i lavori e per i rimpatri forzati, avrebbe costituito una parte fondamentale del valore aggiunto dell'EES.

Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia sostiene l'obiettivo del presente regolamento, dal momento che dovrebbe contribuire al rafforzamento e al mantenimento di una favorevole situazione di sicurezza nell'intero territorio dell'Unione europea, presupposto che richiede, tra l'altro, un controllo migliore e più operativo delle frontiere esterne.

Tale obiettivo dovrebbe essere considerato quale il massimo interesse dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia ritiene inaccettabile che il regolamento in questione non sia applicato sin dall'inizio della sua applicazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea, il che ne indebolisce l'effetto senza necessità né motivo. Occorre sottolineare che l'entrata in vigore dell'attuale proposta di regolamento sospenderebbe temporaneamente la disposizione in vigore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e le disposizioni vigenti del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, parti integrante dell'acquis comunitario. La Repubblica di Croazia desidera fare presente che nel titolo stesso della proposta di regolamento la Commissione europea ha previsto l'attuazione del regolamento esattamente alle frontiere esterne dell'Unione, pertanto garantendo la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri.

14091/1/17 REV 1 ADD 1 REV 2 deo/TAB/ms/S DRI L'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento ai membri a pieno titolo dello spazio Schengen, e ai paesi che stanno per diventare membri a pieno titolo, tra cui la Repubblica di Croazia, renderebbe secondario l'obiettivo del regolamento e, oltre a minacciare la sicurezza interna dell'Unione europea e l'efficacia della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, invierebbe anche un messaggio negativo all'opinione pubblica europea.

Dal punto di vista operativo, l'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento a causa del mancato accesso al VIS tramite l'EES, si tradurrebbe nell'impossibilità di registrare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi nei soggiorni di breve durata nell'UE e, pertanto, di controllare la validità di un visto Schengen. Dal momento che la Repubblica di Croazia equipara tale visto ai propri visti, il suo mancato accesso al VIS attraverso l'EES potrebbe consentire l'ingresso sul suo territorio ai titolari di un visto non valido che si recano in un paese Schengen. Ciò solleva l'ulteriore questione dello Stato membro responsabile delle spese di rimpatrio di tali persone.

Inoltre, la mancata applicazione del regolamento alla Repubblica di Croazia si tradurrebbe nell'impossibilità di accedere ad altri dati operativi su persone che attraversano frequentemente la frontiera esterna dell'Unione europea e la frontiera Schengen, inclusi potenziali terroristi e altre persone sospette in termini di sicurezza.

Una tale applicazione non uniforme potrebbe dirottare i movimenti delle persone che pongono una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea verso le frontiere dove il sistema in questione non è applicato. Per quanto concerne la Repubblica di Croazia, ciò implicherebbe un dirottamento verso i circa 1 350 km di frontiera esterna dell'Unione europea anche di persone provenienti da paesi terzi caratterizzati da crescenti tendenze di intolleranza, radicalismo ed estremismo violento, favorite tra l'altro dal fenomeno dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nel loro paese d'origine da zone di conflitto, accrescendo per di più il rischio di terrorismo per la Repubblica di Croazia.

Inoltre, l'applicazione non uniforme del regolamento avrebbe anche gravi implicazioni sul flusso di traffico transfrontaliero, dal momento che, oltre alle verifiche sistematiche che sono state introdotte, sarebbe necessario più tempo per il trattamento manuale, e non automatico, dei documenti di viaggio, compromettendo l'adeguatezza della profilazione di sicurezza dei passeggeri da parte delle guardie di frontiera.

deo/TAB/ms/S 3 DRI IT

Tenendo conto di quanto precede, e trattandosi di uno Stato membro con una frontiera esterna dalla lunghezza considerevole, la Repubblica di Croazia è estremamente interessata a trovare un modo per applicare il regolamento alle frontiere esterne dell'Unione europea sin dalla sua adozione, ottimizzandone in tale modo l'obiettivo principale.

14091/1/17 REV 1 ADD 1 REV 2 deo/TAB/ms/S 4
DRI TT